


LE CARTE DI REGOLA NELL'ANTICA GIURISDIZIONE DI CASTELLALTO

**Come veniva amministrato il territorio di
Carzano, Telve, Telve di Sopra e
Torcegno prima dell'Ottocento**


Uno sguardo alla carta politico- amministrativa

©Provincia Autonoma di Trento



L'antica contea
del Tirolo divisa
in "giurisdizioni"

Il territorio tridentino









Le giurisdizioni della bassa Valsugana




Le comunità rurali trentine: tipologie documentarie


©Provincia Autonoma di Trento

Verbali delle riunioni comunitarie



Registri di conto di sindaci, regolani ...







Estimación





Converso de Itália. Párra de Teste	
	Bodiliana Sister.
Henry 3 sons & 4 daughters	22. Sfilo con Giovanni Bodil, cognome di Giacomo, fratello del d. e nonno di Antonio, Bartolomeo, d. e v. di Baldi agn. di S. Giorgio in segno d'Asia. - seu profeta Bodiliana sacerdoti.
10. 11. son Giovanni di Sorrento	23. Non s'è più di Storo, nobilio, quale cognome - per l'appunto, quale cognome di nobilità - che si trova in Storo, Salerno, n. o. - fratello Niccolò, ab. in via Camerata - qualche giorno. - seu profeta Baldi agn. di Storo, figlio - da d. Maria, cognome Baldi.
10. 12. suo fratello di Sorrento	24. Non s'è più di Storo, nobilio, quale cognome - altro - quale cognome di Storo i nobili - cui sopra cognome li si trova in segno - Storo, ab. o ab. d. p. fratello Baldi, - d. o. domenichino in qualche giorno. - seu profeta Baldi Pater - o. Baldi erid. P. Baldi don. d. Storo, S. L.





Atti confinari





Privilegi



Normative varie





Vendite, locazioni, affitti ...





Carte di regola



Le comunità di Telvana e Castellalto



La carta di regola più antica (1296)

Naccolla
di
Documenti
riguardanti la Valsugana
fatta da
D. Maurizio Morizzo da Borgo
Francescano.

Vol: III^a

Dalle Pergamene, e Documenti di Castel'alto, e Castel'Veno.

(Questa dedica la feci a nome mio, se già non
sepata, il cui primo defunto, D. Carlo Dordi. So' avuto voluto,
fosse un lavoro il mio, d'un prezzo ben più dezzo, che non
è questo voluzio). Tuttavia questo Volume è frutto di amore di
Padre, e fa una continua fatica, fatica, che deseo volentissimo
a Colui, che s'indubbi ingegno grande tempo e vita Al Bene di

(Borgo Valsugana) non l'abbi!!.

1892.

In Maniglio
Borgo f.d.o. 1897.]

Voi, che anche di me più rassegna,
farò nuove opere di me più forti; se no
raccolto! Borgo 1897.


La carta di regola di Telve di Sopra



Caratteristiche:

- documento del 1775-1780
- 30 articoli (divisi in sottocapitoli, per un totale di oltre 120 articoli reali)

La carta di regola di Telve di Sotto



Caratteristiche:

- documento del 1756 costituito da norme antiche precedenti al 1621 e successive aggiunte fino al 1771
- all'incirca 120 articoli, a volte suddivisi per materia

Il territorio della comunità



Telve di sotto

Regola de Parma.

Division della Regola.

123

Si hanno ordinato, che nissuna persona possa mandar bestiame d'ogni genere in campagna sotto la pena de grossi quattro de moneta de Marca per cadauna volta, che contraffara dichiarando, che le liegove non soppino, né debbano andar in Campagna solo a tempo novo per fin al Mese di Marzo, cioè fin a meno 'l Mese, e non più sotto la pena di quattrini tre per liegova per cadauna volta, che anderranno, e che dichiaranno, della qual pena la quarta parte sia applicata alle fatture del resto al Comune. Si hanno ordinato, che le Cavie non debbano andar in Campagna, ne in vigore a nissun tempo ne meno in Piemonte, dove sono Abbori fruttiferi sotto la pena de grossi uno per Cavia ogni volta, che anderranno, o esser manderanno, della qual pena

Regola di Longin.

Regola della via la man.

Regola di Pergine.

Telve di Sopra

Cap: 18.

Della Regola di monte di Telve di sopra.

Fu stabilito, ed ordinato, che fuori degli assegnati confini al Regolano di Campagna, come

come d'aggiustamento fatto dal nob. e clar. sig^r Delegato Francesco Antonio Nocer, il restante tutto, ch'è di ragione della medesima Comunità nel suo distretto, e confini come le divisioni resti, ed appartenga al Regolano di monte di detta Comunità; con questo, che i Larici, e Pezzoti, che sono nella Ciolina siano banditi in ogni tempo sotto la pena di ff. 3. per niente d'applicarsi al comune.

Cap: 25

Della Regola di Campagna.

Si ha stabilito, ed ordinato, che il Regolano di Campagna circa il tempo, loco dell'udienza, e circa il modo di terminare le cause debba osservare quanto fu stabilito di sopra nel Regolano da monte al Cap: 14. con questo, che il sindaco, e sindacato in compagnia del Regolano di Campagna, ed il sindaco, e sindacato siano e debbano esser obbligati di andar due volte all'anno, cioè, li 25 di Marzo, ed i primi di Luglio per giesla per veder le strade della Campagna e che queste siano mantenute buone, e governate sufficientemente a norma anche dell'ordine rilasciato dall'off. Reg. Capitaniale del circolo in data dell'i 3 di ottobre 1774.

Il governo della “regola”: le cariche maggiori



Capitoli dell'Indice

L.

Stabiamo, et ordiniamo, che sia ogni capo d'anno
creato il Sindico nuovo, il quale ha electo per li
Furati, et capi di Gesena, che si trovano in quel
tempo, e poi sia in arbitrio di tutta la Regola
a confirmarlo, e che li Furati gli abbino a legger
li statosetti Capitoli e daragli il giuramento, e quel
dal Sindico, che sarà electo abbia ad oportuoli sotto
il vinoolo del suo giuramento quanto che è possibile.

3. che il Sindico sia capo della Regola, e Comunità di
Selva, e similmente il Sindico di Orsan sia capo del
suo Comune.

4. che il Sindico nuovo electo si debba eleggere li capi
di Gesena, a quali ha dato il giuramento per li Furati
di a dover con tutta sua diligenzia insieme con il
Sindico governar, e mantenere la Comunità, sicu-
rata, e ragioni quanto che è possibile, e con ogni

Cap: i4

Delli Regolani da Monte, e di Campagna.

Statuimmo, che il Regolano da Monte debba tener Regola ogni sabato di sera, un' ora, o due avanti notte nel Loco solito del consiglio, alla qual Regola vi dovrà intervenire anco il Sindaco, o il sindicato, o altro Giurato in piedi del sindaco, ed occorrendo sia tenuto far ragion di Regola in qualunque altro giorno non però festivo, e feriato di Dio, ed essendo impedito esso Regolano debba metter in suo piede un sostituto, doverdo però questo essere uno de' Giurati, e che il Regolano da Monte non debba ingerirsi negli affari del Regolano di Campagna e quel-

Capitolo 2^o

Del modo di eleggere il Sindaco.

Statuimo ed ordiniamo, che in avvenire per sempre l'ultimo giorno dell'anno, cioè li 31 di Dicembre, (come fu anco ab antiquo,) sia convocata la Comunità legittimamente nelle sue solite forme, ed il Sindaco abbia da nominare, e proponere alla medesima due Uomini qualificati de' più abili, e capaci per far l'ufficio del Sindaco nell'anno avvenire, e placidando la Comunità la nomina, siano uno alla volta nella forma solita ballotati, e quello che averà la maggioranza de' voti, sarà il Sindaco.

Capitolo 4:

Del modo di far L'Attuario.

Ordiniamo, che l'ufficio di Attuario sia dato per elezione colla previa nomina, come sopra, e non essendovi doglianze rilevanti, sia confermato per tre anni senza altra ballottazione.

Capitoli primi della Regola, e
Regolari.

1.^o: Hanno stabilito, et ordinato, che ogni volta, che la fine
d'anni saranno messi secondo l'ovra, et antiga con-
suetudine, che il giorno di Santo Michele, che viene
agli 29 di Settembre siano eletti per la Regola di
Selva de Sotto, e Ozza, alle quali sia dato il giuramento
per il sindaco, et uno sia tenuto a comandar li Poce-
ghi del Castello, e del Comun, e l'altro sia tenuto a ser-
vire la Colta di S. Michele.

2.^o: Hanno stabilito, ch' il Regolano deva ammuc-
chiare ragion giustamente tanto per vecchi, quan-

16. per poveri, e tanto per poveri quanto per ricchi non avendo rispetto né ad amici, né parenti, ma solo giro.
Per mea giustitia, e se in qualche punto avesse dubbio rimandar consiglio a persona privata circa quel dubbio.

3^o. Hanno stabilito, che hvenisse qualche cosa nova del Castello, che quello non comandi, ne mandi in execuzione per fin tanto che non parla con li Sindici, e Regola.

4^o. Hanno stabilito, che colui, che comanda li fiorezzi abbia a comandar quelli giustamente, non facendo torto a nessuna persona.

Cosiboli sonni della
Regola.

1^o. Hanno stabilito, et ordinato, che ogni volta, che il Regolano vorrà tener Regola, o sia audiencia, che gli sia depositata, e limitata far dal regolat due ore avanti

17. sera, o vero avanti notte li giorni delle Sabati, e per qualunque volta, ch' il Regolano non tenrà Regola sconsigli di sotto si determinerà che l'ha condannato in lire due di moneta di Maran, la metà della pena sia applicata alla Comunità, e l'altra metà sia della Sindice.

2^o. Hanno ordinato, e stabilito, che l'Indice, e tutti li Maggiori di Selve boyne in ciurma Regola, che si farà per il Regolano siano obbligate presenti, e debere appresso il Regolano, se saranno in Selve, e in casa, che seppero assenti, che propprio lasciare uno, e costituirlo in suo luogo, il quale, come di sopra debba debere appresso il Regolano, e ciastichetura di loro, che contraffatta incorra, et cada in pena di lire undi Maran de moneta, la qual pena ha dirisa alle Comunità.

3^o. Hanno ordinato, ch' il Regolano debba tenere mai cominciar a tener regola a mezzo lire di Maro, e ogni Sabato per ciurma depositata

Caps: 12.

Del Giurato.

Statuimo, che il Giurato sia fatto a rotolo co-
me ab antiquo, o in persona, o per un deputa-
to a spese, di chi toccherà, il quale

j'no
sarà obbligato di andar cogli stimatori, ossiano
Giustiziani ogni volta che farà bisogno, e
intimar le pene, che gli verranno dai me-
desimi ordinate, e citar i mancanti in caso di
disubbedienza avanti i medesimi stimatori, ossiano
Giustiziani

Giustiziani

2^o Sarà obbligato in tempo di seccure, o venti, o
altre occasioni pericolose di avvisar a rotolo
la guardia notturna, la qual guardia sarà
obbligata di andar per ogni strada, e per tut-
ta la Vila almeno una volta all' ora, e far
li suoi cridi, e vigilar a tutti li funesti peri-
coli, e questo sotto la piena di ff. 3 d'applicar-
si la quarta parte al medesimo Giurato, ed
il resto al comune.

3^o Sarà obbligato di vigilar sopra tutti gli altri
Giurati, e specialmente sopra il Sindicato, che
debbi osservar, e far osservar tutto ciò, che con-
tiene il Capitolo concernente il medesimo, altrimenti
lo farà convenire avanti al Regolano
della Comunità, e farà istanza che sia castig-
gato in ff. 3 per ogni volta, e lo stesso farà con
tutti quelli, che non ubbediranno a quanto gli
fu ingiunto nei Capitoli concernenti il me-
desimo Giurato, e debbano pagare le pene,
che da lui medesimo gli verranno imposte.

4^o Dovrà dar parte all' officio Vicariale in ca-
so di qualche sinistro accidente di ammaz-
zamenti, ladronerie, ferite, e cose simili. E
morendo

©Provincia Autonoma di Trento

Cariche ispettive ed esecutive



177

Protocollo delle Stimadori
in Campagna.

I hanno ordinato, che detti Stimadori per l'uso giornalmente abbiano a far il suo officio diligentermente, e quietamente.

¶. Che detti Stimadori facciano chiamati per tenere a Stimor nella Campagna nostra abbiano per tre mescedi caravattane bianche per ciascuno.

¶. Che detti Stimadori andino a Stimor a mancamento in un luogo quanto nelli altri abbiano per tre mescedi ogni otto per ciascuno indiaro, per che detti Stimadori abbiano a denunciare a questo dello Storno la finca quietamente.

¶. Hanno ordinato, che quando avranno finito di Stimor quiete la finca, che colui abbia a dare per buona alle Regolam. li fatti li Stimadori, e in segno lo debba risarcire colui, in proporzionco del prezzo.

¶. E debba far la finca, et il bono che Stimato per le Stimadori della Comunità, la quale finca cosa fatta non abbia più luogo recitare alcuna, o vero estimacion, per quel che farà Stimato il Denunciatore, sia tenuto et obbligato a pagare a colui, che ha subito il danno detto la quantità parte della finca, secondo la forma dello Statuto.

Ufficio delle Stimadori di Costo,
e formar tante.

¶. Che gli ha dato il giuramento della Guardia, lo dice che per suo officio diligentermente abbiano a Stimor le segni sia di che Costo e pressoglia hanno di grande tanta de boni habito quanto de finca mobile, le quali segni vengono tolte per le offerte della Coste, le quali segni abbiano le offerte Stimati quietamente, e che le Stimadori facciano al-

gati a manifestare la finca a colui, in proposito del quale viene Stimato il prezzo, et fare le ragioni del Statuto ordinario.

¶. Che detti Stimadori, e i presenti hanno obbligato ogni fabbato ad andare a pesare il pane alla Coste, et ad altri Lancugoli, e vedere delle misure le di vino, come i cyni altra sorte di vini, e teste in folla.

¶. Che detti presenti dovranno delle Offerte, o vero d'altri personi dopo la prima denuncia, il pane sano, e vero altro mestiere, che non fanno grande carbino nella poca de fine due de novanta de finca per ciascuna volta, che conda la poca, et il pane sia dispensato in piazza abbastanza, et la poca sia detta dispensata.

¶. Hanno ordinato, che verrà venduta vino, e pane, e carne, o vero far offerta della far misura, le

Cap: 33.

Per le misure, e Pesi degli stimadori
ossiano Giustiziani.

Comandiamo, che li Giustiziani, o siano stimatori
si siano tenuti ad invigilar sopra le misure,
e pesi, che queste siano, e si mantengano sem-
pre giuste, ed a tal' effetto dovranno far le loro
visite, e provar le misure, e pesi con quelle
della Comunità una volta all' anno, così anco
dovranno visitar si quando in quando quelli,
che vendono pane, osti, e Bettagliari, quando fa-
rà di bisogno, almeno però una volta al mese, e
pesar il pane, e vedere se è ben coto, e di buo-
na farina, e senza mistura, e trovandolo mancan-
te distribuirlo per carità senza riguardo. E
ciò sotto la pena di ffj per cadauna volta, che

Bella sentit regola, fine al bello avanti la Testa
di lonta Catania.

Gostoli che si debbono dare
alle saltari.

3. Hanno ordinato, che al saltaro sia dato il giuramento
per il Regolano, e noi per suo giuramento sia tenuto
a far il suo off. giuramento, e diligentemente, e non
neglutto alle contrazaccienti, e non giurare ne amici
ni parenti, né a Comunare, né a Comare, ma solo
denonciar gli danni a colui, che pubbe, e denocciati
li preghi altri Regolani.

4. Che le saltari debbano attendere alle postulazioni
quanto de poveri, quanto de ricchi, e se per caso
che gli occorresse ancor fuori del luogo per qualche
uso affare per farciare in suo luogo un altro per
bona persona, ma non per farciare quel tal in suo
luogo senza licenza del Regolano, e contrappunto.

Ha puntato in linea due de Marca, da quod parte
posta ha del Regolano, e punto per resto della
Comunità.

5. Hanno ordinato, che le saltari per sua mercie
e suo salario abbino una quantità di bisca per Mafra
ria cioè, Formanton, o Mafra, vero suondo l'antiqua
consuetudine, intendendo però quelli, che avranno
Tondi, o vero Campi in la Regola, e merra vecchia di
vino bramato per cosa un Campi vignato, intendendo
però per due Mari di sementra per campi, ed abbino,
e siano obbligati a darne il vino, e non altrettanti,
e la giusta parte delle pregi, e delle Vigne Ignadore
per la rata, e grossi due per opera delle Padri con
pendendo un paio di minuti.

6. Hanno ordinato, che a mezzo l'Uso di Marca ogni
anno si debbano elegger le saltari, cioè tre nella
Villa di Selve, ed uno nella Villa di Favano, e per la
Regolana di Selve gli si dà l'giuramento, e per
la comunita delle Regolane abbino ad avviso

Cap. 56.

Del Saltaro.

Statuimus, che ogni anno li 25^o di Marzo si debba far il Saltaro a rodolo, e che sia capace per custodire la Campagna, e che cada uno abbia a far la saltaria per un anno continuo, con questo però, che quello, al quale toccherà il Rodolo, sia eletto dal Consiglio colla solita votazione insieme col Regolano di Campagna, e non passando, sia obbligato a presentarne due altri capaci, e quello che passerà come sopra, sarà il saltaro, e gli sarà poi dato il giuramento per Regolano rispettivo.

2^o Compiuto che avrà l'anno di far il saltaro per la Campagna, sarà obbligato l'altro anno seguente a tendere, e custodire tutti li Brati, Passcoli, e Boschi, che si ritrovano sotto la Regola da Monte, e di far le visite de' Boschi almeno due volte al mese sotto la pena di 5 f. i per ogni volta, che manchera, e senza mercede alcuna, ma avrà la quarta parte di tutte le condanne, cioè, de legnami de' Boschi, e de macoli

La proprietà collettiva: i boschi



Delli Ordini delle
Boschi

M. hanno ordinato, che nienta persona non pre:
lumi, né andrà sia grande, o piccola a metter
fuoco di nient tempo in li Boschi delle Parrocchie
del Comun de Telve, né de suoi Consorti sotto la
pena de five ducque de Marani per cadaun Corte,
yano grande, o piccolo, che fosse dato dal fuoco,
el pagare il danno al Comun. Intendendo, che le
Padri, e Latroni siano obbligati a pagare per li duci
di casa, e se uno non avessi da poter pagare la pena
sia messo alla Berlina.

178

Delli Ordini delle
Boschi

M. hanno ordinato, se si troverà persona alcuna
~~che~~ intromettersi a tagliar, o far tagliar
Legname di sorte alcuna in li Boschi del Comun
de Telve, e delle sue Consorti senza licenza del
Padre, o vero Regolano de Telve sia punito in five
duc per cadauna pianta, e perder il Legname,
qual pesa sia la metà del Comun de Telve,
el'altra metà della Regolana, quali debbano
poveranno pagare per metà le mense delle Sol-
ari, el legname sia di tutti li Consorti.

Delli Legnami

O hanno ordinato che nessuna persona
avvisca, né presumga d'aver a far legnami
de Mercantia qualche legni conto per Messina
all'anno sotto la pena dell'Capitoli conte:
nubi nell'Instrumento rogato per man de
Bali spava Pazzo Robigo celebrato l'anno
1549 alle 25 di Cinque.

Delli Legnami

O hanno ordinato, che la buona persona chiam
foresteria intromettersi a tagliare legnami
soltanto in la Boschi del Comune di Maser
l'anno biennio del Signore, o Regolam haver
nito in Line due per piomba, e quando le legne

Della pena di tagliar
la Cartegnaro.

Hanno ordinato, che nessuna persona avvisera,
o foresteria avvisca, né presumga tagliare legne
de Cartegnaro, cioè, in la Boschi del Comune de
Selve, e della sua Regola sotto la pena de gergi
quattro per braccio, et per una polla in gergi
otto, et per un Longave, o vero Polmello, et per una
pianta in Line tre de Maser, e d'una pianta
d'in Cartegnaro, che ha grande, varchi in la pena
de line sei de Maser, et perder le legne, et caducare

Cap. 22.

Delli Boschi, o siano Legnami da
Fuoco, e Patti ~

Si ha stabilito, ed ordinato, che tutti li carri:
gnari di Belvedere, e Spiagoro siano, e si in-
tendano regolati d'ogni tempo, e pero' sempre
per tutti banditi, e che nessuno possa taglia-
re Delli medesimi, esclusi quelli partico-
lari

lari a cui la Comunità ha già assegnata la
sua porzione, i quali notranno tagliare nella
propria loro parte a tenore di quello, che di
mano in mano verrà ordinato dalla medesi-
ma Comunità; sotto la pena ai Ferrieri di
ff. i per pianta, ed ai Forestieri ff. 2 per pian-
ta, e perdita del legname, ed inoltre di dover
pagar il danno al Padrone, e la quarta par-
te di condanna debba applicarsi al saltaro o
Denunziante, ed il resto al comun. così pure
restano bandite le foglie da letto in tutto
loro d'ogni sorte avanti li 25 di Novem-
bre per li Selvati, o sian Forestieri, come
dalla sentenza nata sotto la pena di ff. 3
per carro, e caranti sei per lenzuolo d'applicar-
cisi al Comun, e di pagar il pegno al saltat-

ro.
2º Che nullo ardisca di tagliare, o far taglia-
re ne Boschi bianchi banditi, cioè fagari ona-
ri Botti, ed ogn'altra sorte di legname da fuo-
co, e da patti, e da foglia sotto la pena di ff. 3
per carro, e se sarà foglia colti i per frascaro, e
per un fascio, o saghera Car. ni. 6, d'applicarsi la
quarta

Delli Boschi.

In stabilito, ed ordinato, che tutti li Boschi negli, cioè di Larici, Perzi, Avedi, Cirmi, e Pini, che di tempo in tempo veniranno, e che si ritrovano al presente di ragione di questa M^a Co:
munità banditi, siano, e s'intendano banditi di nuovo sino ad altra risoluzione della medesima, e che nessuno possi tagliare in detti Boschi, eccetto il riservato negli strumenti delle Divisioni

sotto

sotto la pena de ff 3 al Terriere, e ff 5 al Fore: stiere per pianta, e permitta sì per uno, che per l'altro di tutto il legname, e rifrazione del Jan: no, d'applicarsi la quarta parte al saltaro, ed il resto al comune: a ristora però del Bosco d'Orno, il quale non è nominato negli strumen: ti, e però questo resta bandito.

2^o Emettuto però il mantenimento delle case, e fabbriche per uso proprio, e per bisogno, ed in quel caso ogn' uno possi tagliare, avuta però prima la licenza dal sindaco, e visto il bisogno dallo stimatore, che gli farà l'attestato della quantità bisognevole, e che avrà pagato ca: rantani tre per pianta prima di tagliare, ed altrimenti facendo, caschi nella pena, come sopra.

3^o Che tutte, e cabauna licenza di piante, siano da ogni sindaco notate, e registrate in un li: bro Maestro destinato a questo solo fine, col nome, e cognome del domandante, e colla da: ta del giorno, in cui fu data la licenza, e do: vrà anco registrare in libro il preciso uso, che si vuol fare delle piante.

Prati e pascoli: tra collettivo e ‘privato’



Quando si debbano regolar
li brabi

S. che li brabi del Tollo, quelli di Miserne, et
Cavera, prati da Massa da Cegio, e dal Canaleto

in Puisse, in Roncione, Campesin, e tutti li brabi te
conbo l'autica convevedina della Regola di Telve
debbano esser regolati alle 24 d'Aprile, ma uno
in Arbitrio del Regolan, e finici, del qual quando
se farà fatta l'ammonizione per li saltari, che sono
regolati li brabi, e si troverà bestiame grossa in li
brabi danneggiando tra punto in la pena di grossi
bovi per cadaun capo, e la notte in lice due di Maran
per cadaun capo, et emendar il danno, e delle pecore
per cadauna volta, che saranno trovate il giorno
in li brabi dopo che saranno regolati incorreranno
nella pena di quattromila due per pecora, e con
Moloni, castrati, et Agnelli, della qual pena la
quarta parte sia delle saltari, et il resto del Comun
di Telve. dichiarando, che in nissun tempo li bestiari
possano pascolar in li brabi, ma siano totalmente
smolti tutta la pena contenuta nel Capitolo.

Quando si debba regolar
le Prati da
Monte.

[57]

L'anno ordinato che ogni anno il giorno de
Santi Giacomo e Filippo Apostoli, che è il primo
giorno del Mese di Maggio le Prati da monte
debbono esser regolati, cioè tutti quelli, che si com-
pongono dentro delle Monti, et Regole di Selve,
et delle huoi Consorti, e se si troverà dopo bestiame
a pascolare, o dannegiar in Prati de altri, hanno
permesso per cadaun chieso de Liegiore in grotta
otto de Maran a colci, che passino il giorno, e
grotta otto al Comun di Selve, et fanno ha ob-
bligato ad emendar il danno al paciente, dichiarando
che se un Pastore de una profession, ovvero Prati,
che sono posti in le Monti, troverà bestiame
in un suo Prato a pascolare, o vero danneggiare

Del modo de passolar
le li Monti.

L'anno ordinato che qualunque volta, che al-

[58]

tempo, che saranno regolate le Montagne del Comun
de Comun de Selve, e huoi Consorti dalli vintiquattr
giorni di Maggio, per fin alla Festa di S. Bartolomeo,
che vien alle vintiquattro di Agosto sarà trovata
una Montezazione a passolar, o far passolar
sopra una Montagna o in altro Montezagione
caschi in la sera de lire cinque de Maran, et
emendar il danno al paciente, dichiarando, che li
Forestieri caschi in la sera de lire dieci per ca
rriera volta, e li vicini nella sera sommavolta
delle lire cinque, intendendo però, che le Forestiere
perli vicini abbiano sempre libertà di passar
lave però andando per transito inarci, et in dietro
femra, pregandoli facendo bisogno lavorar in S.
Monti. Dichiarando, che al tempo del Mese di
Maggio nei suoi Forestieri non passolar sul
casco o in altro solo, sera de lire dieci de
Maran per carriera volta, che saran brodati.

28. che tutti li Prati da Monte, e casa, cioè quelli che sono di sua Giurisdi^czione dietro il Ceggio, Parise, Roncaisa, Guerta, orna, ed altri monti compresi nella Regola di detta Comunità, siano regolati, e proibiti il pascolare di Primavera, e così anco quelli da casa conforme l'ordine del supremo Governo, e l'Autunno come nel passato, cioè, dopo raccolti i fieni, e cordi, e condotti fuori da detti Prati, e così anche nelle Fratte di Roncaisa, ed altri fuori della Regola di campagna possino pascolar in Comune come nel passato.

4. Che nessuno ardisca di pascolare tanto nei Prati come nelle Rive della Regola di Monte già non che non sarà segato tutto il fieno, e cordo, e ciò sotto pena di rigar il danno y alla quale raccolta però resta assegnato tutto il mese di Settembre, il qual mese passato potrà ogn' uno liberamente pascolare in detti luoghi, benchè ve ne fossero ancora da segare.

Cap:

Cap: 19.
De Pascoli Comunali, e Privati.

Si ha stabilito ed ordinato, che negun Terriero ardisca di pascolar con pecore, o capre de forestieri, ed altri animali di qualunque sorta sopra li Beni Comunali senza licenza del Comune, e contrattaccendo sia condannato nella pena di soldi 2 per ogni capo, e se sarebbe bovino &c j. - per capo, oltre il dover subito mandar via il bestiame sotto pena del doppio, e di emendar il danno al Comune:

29. Che niuno tanto Terriero, quanto Forestiero ardisca di andar, ovvero mandar a pascolar con pecore, castrati, o agnelli suli pascoli Comunali di questa Comunità, cioè quelli i quali essa avrà destinato per pastori del Bestiame grosso, o sia boarie, ma le pecore e castrati debbano esser dalli primi di maggio fino li primi di novembre bandite, e banditi dalli suddetti pascoli Comuni da casa, ma a star debbano sulle Malghe da Monte, e quelli che contraddiranno, ciascuno nella pena di f. 5 per schiappo, ovvero

L'allevamento del bestiame



Delli Cavalli.

S. che ogni Cavallo sia de tessero, o Forestiero,
che l'ha trovato nella Campagna di Selva
sia condannato in grossi otto el giorno, e la
notte in live due di Maran, e nel ramno, e
nelle piserie, intendendo tanto in li frati, quan-
to in la Campagna, della qual parte la quarta
parte sia della fattoria, et il resto sia del Comune.

Delli Bovi, e Vacche -

S. se si troveranno Bovi, o Vacche de Forestiero
in le possessioni si in Campagna, come in
frati della Regola di Selva, sia condannato
il giorno in live due di Maran, e la notte nel
oppoco, et emendar il danno, e rifar le piserie,
la quarta parte della pescia sia della fattoria, et
il resto del Comune di Selva.

Delli Bozi, e Vauke

Hanno ordinato, se qualche persona trovasse un
paio de Bozi, o vero Vauke in un luogo che
quelle persone, cioè li Latroni delle Pisticie.

Delle Bevere, e fume.

Hanno ordinato, che le Bevere, e fume, cioè,
le chiappi debbano andare, e condur quelle fu
li Monti altani della Festa di S. Pietro del Mese

Delli Lovci

1033
ff. se si troveranno Lovci, o Lorche in Ca Campana
de Selve, o vero della sua Regola sia per
causam. Quo condannato in grossi bei de Ma-
ran ogni volta, et emendato el danne, e pagat le
spese, la quarta parte della pena sia Delli
Soltari, et il resto del Comun, richiarando,
che nel tempo, che le Biade sono in perfetione,
et le tue siano scambi ogni volta in lire due
de Moreto de Maran.

peccore solamente nella Campagna fino li 24
Febbraio, giacchè in tal tempo non possono tali
animali danneggiare li seminati.

4^{to} che tutti quelli, che voranno pascolare nei pro-
pri loro Campi vignati in tempo di Primavera
cole Bestie bovine, ed armentive, quando le vi-
gne saranno governate, e legate, debbano esser
giunte, e ben custodite, e ciò sotto la pena di
ff. i, a chi contraffarà per ogni volta, d'applicar-
si come in fine all'ultimo Caploz e la quarta
parte al saltaro.

5: che niuno ardise di andar a pascolare ne dan-
neggiar nei Campi o possessioni d'altri con qua-
lungue sorte d'animali senza licenza del pro-
prietario del fondo, cioè levate l'entrata sotto
la pena de ff. i per capo, se sarà bovino, o
altra sorte di bestiame grosso, e di soli ff. 2 per
capo, se sarà minuto, e se saranno Vitelli d'un
anno soli ff. 5 per capo, d'applicarsi come in fine
all'ultimo Caploz, e rifare il danno, e se sarà
forestiere il doppio.

6: che niuno ardise di andar a pascolar con
Cayne

Capre da niun tempo dentro il Distretto della Re-
gola di Campagna. E ciò sotto la pena di soldi
io per capra, d'applicarsi la quarta parte al
saltaro, ed il resto come in fine all'ultimo caplo
e rifar il danno al Padrone.

7^o Se veranno trovati Cavalli, o Asini a dar danno
nelle possessioni d'altri, il Padrone di quelli ca-
schi nella pena di ff. 2, e se di noce il doppio,
e di pagare il danno al Padrone, e se saranno
Porci in soldi trenta per ogn'uno, e se Cani ma-
sime al tempo dell'uva ff. 2 per ogn'uno, e
cadauna volta, d'applicarsi come in fine all'
ultimo Caploz oltre rifare il danno.

Le coltivazioni: una proprietà privata con vincoli collettivi



134

del Comun da Telve.

¶ che tutti quelli, che faranno dannno in la Città,
et in ogni altro luogo d'ogni Porte de' fatti siano
condannati in lire und de Maran, e se alcuno
sia trovato a bot Tava, Abeggia, Biri, Lavaria,
Tave, Lavarelli, e d'ogni Porte de' quelli sia
condannato in grossi otto de Maran, della qual
pena la quarta parte sia delle saltari, et il
resto sia del Comun, e regar il Danno a colori
che patire, e chi non avera da pagare paghi:
sto in Berlina.

¶ che nifano sia di qual grado, e condizione
e per nifola pofca andar in le Campagne di
tempo alcuno a tenare frighe di sorte alcuna
finorke non sono fatte, e finite le grogie, et poi
la pofca tenare le frighe, Mandi però lontano
un pafo dalle grogie, e che delle Tave, e Scandelle

Gelli danni per causa de
Vaoni d'altri.

¶ se sarò fatto dannno a qualche uno per un
Vaon d'un altro per non avere pregato, et il
Latton del Vaon sia obbligato ad emendar il
Danno a colori che patire, e non poffa dimandar
il Danno alle saltari.

Di quelle, che rubano legnami
nelle profezioni

¶ se alcuno rubera, o vero torra nelle profezioni
d'altri psali zuari, baloni, ovvero altari il giorno
sia condannato in lire trei di Maran, e la notte in
lire sei, et emendar il fatto, neppure poi
la ragion della superiorità della qual pena la
quarta parte sia delle saltari, et il resto sia

Delle Fratte.

Hanno ordinato, che nissuna persona foreniva,
o forestiera non possa far fratte, o vero seminare
fratte dentro delle Regole antescritte sotto
la pena de Lire tre de Morai, la qual pena
sta del Comun, et tamen se si troverà qualche
persona far fratte, o vero seminare fratte alcune
dentro delle Regole contrarie in la pena soprascritta
et tamen debba rilasciar tal fratta, et in caso
che alcun ponolasse tal fratta con le
stano liberi, et a politi, e non stano obbligo
payar danno alcuno.

Dell' andar a uva nelle
Camere d'altri.

Hanno ordinato, che se qualunque persona
avrà trovata, sia dell' uno, o dell' altro se' so in una
cose p' non aliena a bot uva, o altri fructi,
per un gragno non debba pagare meno pagat

4^{to} Tutti quelli, che possedono Campi appresso le
indette strade, siano obbligati a stropar li Vao-
ni delli medesimi, accio' siano difesi dalli danni,
che potrebbe dar il Bestiame, e ciò sotto la
pena di ff i per ogni contrafacente d'appli-
carsi.

8^{vo} Che niuno ardisca di romper, ovvero distroppare
vaoni, né di molestare stropaglie, né di portar
via legna, spini, o cose simili, che devono ser-
vir per riparo de' Campi, e chiesure sotto la
pena di ff 3 dal giorno, e di notte il doppio.
D'applicarsi la quarta parte al saltaro, o Denun-
ziante ed il resto come in fine all'ultimo ca-
pito, e di dover rifar il danno.

Che niuno ardisca di contraffar alle Regole,
che verranno fatte, come sopra pel saltaro e
per le vendemmie, come nel Caplo 8^{vo} e ciò
sotto la pena di ff. 3, d'applicarsi come in fine
all'ultimo Caplo.

20^o Che tutti li Campi vignati, e non vignati, Bro-
li, chiesure, che sono dentro la Regola della
Campagna di Telve di sopra, siano regolati
di presente in ordine ai supremi comandi,
e però resta proibito da ogni tempo il pasco-
lar nelli medesimi, ma debba ogn'uno pasco-
lar solamente sul suo.

jo. Che niuno ardisca di tagliar salgari o cipoppa-
ri, o pali di qualunque sorte sotto la pena di
ff. 2 per pianta, d'applicarsi come in fine all'
ultimo Caplo, e rifar il danno al padrone.

ii. Che niuno ardisca di tagliar, ovvero incolpar
o in qualunque altro modo, danneggiar arbo-
ri frutiferi sotto la pena di ff. 3 per ogni volta
che verrà contraffatto, d'applicarsi come in fi-
ne all'ultimo Caplo e rifar il danno al
Padrone.

Il modo di cogliere le
Castagne.

Hanno ordinato, che cadauna volta, che saranno
regolate le Castagne, nessuno presumerà andar a
cogliere castagne, o farne castagne, perciò che non
farà rotta la Regola per tutti sotto la pena di
grafi quattro de Maran, e quello, che batterà la
mueta in golpi quattro, della qual pena la mità
sarà delle fatture, e l'altra mità del Comune. e per
un Golpo grafi quattro, e per un Camiero grafi

Altre norme per la vita comunitaria



Cap: 29.

Delli termini

Si ha stabilito, ed ordinato, che niuno ardisca
di cavar, mutar, ovvero scavezzar qualche ter-
mine

mine nella campagna del Distretto di Telve di
sopra sotto la pena di $\frac{4}{3}$ d'applicarsi come in
fine nell'ultimo Capo.

Confini

Delli termini

Hanno ordinato, se qualche persona sia trovata,
o forestiera, che discavasse qualche termine
travidolentemente nella Campagna, come ancora
nel distretto di Telve, e della sua Regola tanto
in Paesi, come in monti, come anco in Paesi da
Monte caschino nella pena de lire trecento monete

5^{to} se qualcheduno lavera i trappi di qualsiasi sorta nell'arca della fontana di sotto, o in qualche maniera sporcherà l'acqua nell'arca delle fontane di sopra, caschi nella pena, come sopra.

Acque

Delle Rose.

Hanno ordinato, che se si troverà alcuna persona, che romperà le Rose sulle vie pubbliche, in Campagna, et altrove fino le rose di qualsivoglia persona, caschi in la pena de lire una de Maran per caducum Usus, che romperà la rosa. Intendendo sempre li primi Usori possano pigliare l'acqua, che corre per le strade e poi seguendo diria, la qual pena caschi al Comun de Felce, e l'acqua romperà la strada il contraffacciente sia obbligato ad accomodarla a sue spese.

Della Fontana.

Hanno ordinato, che qualunque volta, che sarà trovato uomo, o donna, o puttini sia di qualunque grado e perivoglia non andrà ne profumi taglier, o guastar le canoni della Fontana del Comun di Felce, intendendo anche pigliare, e rompergli l'arbetta, et farà grande danno la pena de lire cinque de Maran il giorno, e la notte il doypie, et emendar il danno, la qual pena caschi la metà all'Arcaudio, et il resto al Comun de Felce, dichiarando, che si farerà Donne a lavori grossi in l'Arca, o verso

Cap: 15.

Del Piovegare.

Statuimus, che tutti li Vicini, e Forestieri abitan-
ti in Selve di sopra, e dentro la sua Regola
siano tenuti, ed obbligati, quando saranno avvi-
gati dal Saltaro il giorno avanti di andar a
piovego, dove verrà comandato dal rispettivo
Regolano tanto Bracenti, quanto Boari, e nia-
no sia eccezzuato fuori che il Sindaco, e Saltar-
ro, ed il Regolano di Campagna nel solo suo
distretto, e se vi sarà qualche disubbediente,
che vorrà contrafare, come sopra, sia condan-
nato nella pena per la prima volta di ff; ,
la seconda in ff 2, la terza in ff 3.

“Pioveghi” e
viabilità

Del camminar le vie.

Hanno ordinato, che le vie, quali vanno alla monte
debbano esser accocciate, e rerbavate, sicome è
l'antica consuetudine, come appur nelle tempore
arbitrati.

If. se qualunque persona di Telve, o vero della sua
Regola vendesse, o vero mettesse a manjare, o vino,
o carne, e poi non ne volesse dar a tutti per li suoi
Danari caschi ogni volta nella pena di lire due di
moneta de Maran, e dopo fattagli una, o due ad-
monizioni sia privato per un anno, et un giorno

Vettovaglie

3. Sarà obbligato ogn' uno, che vorrà vender pane,
e carne, ovvero far osteria, far bollare prima
di tutto, ossia misurare li Boccali batti prediti
stimatori, ossiano Giustiziani; sotto la pena di ff 2.
per volta da esser applicata la metà al contune,
e l'altra metà ai suddetti stimatori, ossiano Giustizia-
ni.

Sanità

- 2^o Dovranno vigilare sopra il punto di sanità, cioè
di far levar via tutte le immondizie, che ren-
dono cattivo odore appresso le strade, come le
secchiarie, che siano chiusi a tremba, e fondati
i letti amari, e cose simili.
- 3^o Se accadesse qualche male sopra gli animali
bovini, e pecorini di qualsiasi sorte, e se tali
animali morissero, ovvero venissero ammazzati,
che il Padrone sia obbligato subito a dar avvi-
so ai medesimi sopravviventi avanti aprirli, i
quali secondo le occorrenze potranno far sep-
pellire le medesime bestie sotto la pena di
t'io da essere applicata, come sopra.

Ingerenze feudali



La 'libera' comunità di Telve di Sotto

7^{mo} che cada una volta, ihe la Superiorità volesse integrar
ne nuove usanze, e nuove convegnidori, o che fosse
citato l'alto detto, o vero per nome de' detti, ihe

ci non possa promettere cosa alcuna senza expressa
bicontrada Regola.

Nel Nome della Santissima
Trinità, e della B.^ama
 Vergine Madre

Vedendo la Comunità di Felce le mali governi
de' suoi capi Ammine, Arabori, che fecero ab-
bendeva alla total ruina, et anichilazione sua
vicino, e prego l'U.^r, e Signor Sig: Giulio C.
Bike di Santa Croce Regente Maggiore, e Consigliere
del Signor Re d'Austria, e
Venire nostro Clementissimo, che ti consigliasse
trovargli, e somministrargli remedi, et ornare a
tale inconveniente, ecco li propi della Comunità
regere, e governare per l'avvenire. Laonde de-
siderando detto Signore meglio, ma più rimeda-
re a tanto male, offendo ma sime in detta Comu-
nità Santi poveri Ortani, Vespone, et altre simili

miserabili persone, come Amatore del Ben pubblico
ha seco ordinato, che per essa Comunità Ministri,
e Consigli debbano esser operati questi infra-
dicti ordini, e Capitoli, come banditi prima dalle
sotterwitti leggittimi Ministri, Interventisti,
e Representanti detta Comunità a voce dichia-
rati, considerando tendere all'Universal Loro Bene,
et utile comune, e pubblico, e come segue I-

I vincoli della comunità di Telve di Sopra

Statuto Regolatore della Mag^{ca}
Comunità di Telve di Sopra for-
mato nell' A. 1775, e poscia riformato
nell' A. 1780. nella manie-
ra, che siegue, coll' approvaz^e
e consenso dell' Illmo e Gene-
rissimo Sig^r: B: Buffa Dinasta
di Castell' Alto.

Cap: 24.
E stato convenuto, e stabilito a tenore dell'enun-
ciato Aggiustamento seguito avanti il Nob. e
clar. Sig^r: Delegato Nacher, che la Dinastia di
Castell' Alto debba in avvenire per sempre costi-
tuire per Regolano di Campagna un vicino
abitante in Telve di sopra alla Giurisdizione
del quale furono concordati ed assegnati li
seguenti confini, cioè a mattina il ceggio fino al
Ponte di Pietra, compresi li Castellini, a mezzodì
la Campagna ~~di Telve~~ di Telve di sopra che co-
mincia dal saido Ponte fino alli confini del
Borgo, a sera parte la Regola del Borgo, e
parte la Regola di Torcegno, a settentrione par-
te la medma Regola di Torcegno col Bosco Li-
vellario di S: Pietro, e parte lo spigolo della ciò-
lina che va fino al termine delle Calcare di-
visorio avanti le divisioni con Torreno, e Ron-
chi, ed indi a ditta linea fino l'alveo del
ceggio.